

Al Presidente
del Consiglio regionale
avv. Alessandro Fermi

MOZIONE URGENTE
EX ART. 124 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso enti privati sottoposti a controllo pubblico in ambito sanitario e sociosanitario

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

l'art. 8, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 («Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»), dispone in ordine alla «[i]nconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali», prevedendo che gli «incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro» che:

- a) «nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio» della stessa azienda sanitaria locale (comma 1);

- b) «nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale» (comma 2);
- c) «nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare» (comma 3);
- d) «nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale» (comma 4);
- e) «nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio» della stessa azienda sanitaria locale (comma 5);

la disciplina testé richiamata, adottata dal Governo in sede di esercizio della delega legislativa ex art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190/2012, vuole essere funzionale – come espressamente recitano le disposizioni deleganti – alla «prevenzione e [al] contrasto della corruzione, nonché [alla] prevenzione dei conflitti di interessi», nel presupposto che la precedente assunzione di incarichi istituzionali o politici, o anche soltanto una pregressa candidatura a elezioni nell'ambito di collegi che ricomprendano il territorio dell'azienda sanitaria locale, «possano» variamente «consenti[re] di trarre un illegittimo vantaggio per il futuro conferimento di detti incarichi» (si confronti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Atto di segnalazione n. 3 del 7 febbraio 2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 85 del 7 febbraio 2019);

le fattispecie di inconfiribilità di incarichi direttivi presso le aziende sanitarie locali, in altri termini, concorrono al perseguimento dell'«obiettivo [...] di prevenzione» del complesso intervento normativo di cui al d. lgs. n. 39/2013 (cfr., ancora, ANAC, del. n. 85 del 7 febbraio 2019): infatti, il legislatore ha valutato *ex ante* e in via generale che lo «svolgimento di certe attività o funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati», l'assegnazione dei quali,

conseguentemente, sconsiglierebbe la sussistenza – anche solo potenziale – di un’iniziale e ingiusta posizione di «vantaggio» dei beneficiari (cfr., ANAC, determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Allegato 1);

CONSIDERATO CHE

la richiamata disciplina statale, disponendo in materia di inconfiribilità di incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali, dunque è chiaramente ispirata da una *ratio legis* protesa a scongiurare, in un’ottica di prevenzione, l’indebito «vantaggio» di potenziali destinatari di nomine a incarichi apicali di responsabilità amministrativa nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aziende sanitarie locali. Al contempo, sebbene le medesime disposizioni si esimano dall’estendere la disciplina a fattispecie analoghe o simili, è altrettanto chiaro che lo spettro delle posizioni di «vantaggio» consequenziali ad una precedente assunzione di incarichi istituzionali o politici sia suscettibile di ampliamento, potendosi ricomprendere – avendo sempre riguardo alla dimensione sanitaria e sociosanitaria – il «vantaggio» astrattamente ascrivibile a strutture sanitarie e sociosanitarie di natura non pubblicistica che, assoggettate all’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza da parte di enti e organismi di diritto pubblico, attribuissero incarichi di vertice, amministrativi e gestionali, ai soggetti ex art. 8, d. lgs. n. 39/2013;

all’esigenza di garantire l’inveramento degli essenziali principi di imparzialità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche in sede di esercizio di funzioni di vigilanza e controllo, nel caso di specie si sovrappone altresì quella di assicurare la piena tutela della concorrenza tra erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, che, competendo nel contesto di un mercato regolamentato, organizzano un’offerta che, in definitiva, dev’essere funzionale a garantire l’effettività del diritto costituzionale alla salute di ogni individuo;

a tali fini, sia necessario adottare apposite linee di indirizzo regionali, inerenti alle nomine a incarichi apicali di amministrazione e di gestione presso soggetti privati che, erogando prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento e contrattualizzazione, sono sottoposti ad attività di vigilanza e di controllo pubblico;

**IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GLI
ASSESSORI COMPETENTI:**

a adottare apposite linee di indirizzo relative agli incarichi apicali di amministrazione e di gestione presso soggetti privati che, erogando prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento e contrattualizzazione, sono sottoposti ad attività di vigilanza e di controllo pubblico da parte della Regione.

I consiglieri regionali

Gregorio Mammì
Ferdinando Alberti
Roberto Cenci
Massimo De Rosa
Marco Degli Angeli
Nicola Di Marco
Raffaele Erba
Andrea Fiasconaro
Monica Forte
Marco Fumagalli
Luigi Piccirillo
Simone Verni
Dario Violi

Milano, 7 luglio 2020